

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA

“MONTEVETRO”

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL' ATTIVITA' VENATORIA COMPRENSIVO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE CON DELIBERE CONSILIARI

N. 20 DEL 22.09.2007

E

N. 20 DEL 16.10.2010

E

N. 29 DEL 26.11.2011

E

n. 9 DEL 02.04.2015

PREMESSA

Con l'istituzione dell'A.F.V. l'Amministrazione Comunale ha voluto riconoscere che le proprie aree territoriali, geograficamente limitrofe e confinanti al Parco Naturale Monti Aurunci, rivestono una speciale funzione di fascia di transizione tra realtà gestionali diverse ed assumere l'onere di fungere da zona cosiddetta “cuscinetto” tra Parco e territori ove la caccia è consentita, regolamentando l'attività venatoria, in modo particolare, e le attività ad essa riferibili.

Per un ottimale mantenimento e ripristino degli ambienti naturali e faunistici, si ritiene indispensabile regolamentare la disciplina venatoria, tesa ad una più rigorosa protezione della fauna pregiata, che dal Parco può sconfinare, e un prelievo della fauna selvatica più equo e corretto secondo i piani di abbattimento autorizzati annualmente. Onde raggiungere gli obiettivi suddetti, il Concessionario, attraverso la collaborazione delle associazioni dei cacciatori, degli agricoltori, e degli ambientalisti esistenti sul territorio, prevede, in particolare, interventi di mantenimento, e ristrutturazione del territorio stesso mediante:

- indagini sulle vocazioni ambientali e faunistiche;
- rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati;
- prevenzione e lotta agli incendi;
- regimentazione delle acque;
- semina di colture a perdere;
- recupero di terreni incolti ed abbandonati;
- limitazione delle cause di nocività ambientale;
- produzione ed allevamento di selvaggina;
- produzione di carne alternativa.

ART. 1

L'A.F.V. ha sede nella casa comunale di Esperia e la sua gestione è curata dall'Ufficio dei Vigili urbani che, in collaborazione con tutti gli altri Uffici comunali, provvede agli adempimenti richiesti. Il Concessionario, per una migliore gestione della stessa, può istituire un Comitato tecnico consultivo, formato dal Sindaco o suo delegato, dal rappresentante dell'Ufficio dei Vigili urbani, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico, da nove rappresentanti (tre per la caccia alla lepre, tre per la caccia alla penna, tre per la caccia al cinghiale) eletti ogni anno, entro il mese di agosto, dall'assemblea dei cacciatori delle fasce "A" e "B" risultanti iscritti all'A.F.V. entro il 31 luglio per la successiva stagione venatoria. Il Concessionario, quando lo riterrà opportuno, potrà far partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti di Associazioni ambientaliste ed agricole-pastorali locali, rappresentanti dell'Amministrazione provinciale e consulenti di propria fiducia. La partecipazione alle riunioni del Comitato, convocate dal Sindaco o suo delegato, è gratuita. Il Concessionario ha, inoltre l'obbligo di redigere i bilanci preventivi e consuntivi per la gestione corrente dell'A.F.V., i quali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

ART. 2

- 1) L'esercizio della caccia nell'A.F.V. è regolamentato dalle norme contenute nel calendario venatorio emanato annualmente dalla Regione Lazio, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e da tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia di caccia.
- 2) L'esercizio della caccia è consentito a tutti i cacciatori in regola con il versamento della quota e in possesso del tesserino venatorio rilasciato dal Concessionario, oltre che dei documenti in regola che lo abilitano all'esercizio della caccia.
- 3) Il tesserino rilasciato dal Concessionario dà diritto all'esercizio della caccia nell'A.F.V. per l'intera annata venatoria, è strettamente personale, non può essere ceduto ad altri e deve essere rinnovato entro l'inizio dell'annata venatoria. In aggiunta al tesserino viene fornito un distintivo che il cacciatore dovrà obbligatoriamente portare in modo ben visibile durante l'esercizio venatorio. Sul tesserino andranno registrati: le giornate di caccia fruite; il carniere acquisito; le giornate lavorative volontarie prestate all'A.F.V.; provvedimenti disciplinari eventualmente subiti. Esso andrà esibito ad ogni richiesta del personale di vigilanza e dovrà seguire permanentemente il cacciatore durante la pratica venatoria.
- 4) Ai cacciatori fruitori di permessi giornalieri sarà rilasciato il solo distintivo di colore diverso da quello fornito ai cacciatori ammessi per l'intera annata, accompagnato da un modulo da compilare e riconsegnare all'ufficio dei Vigili Urbani al termine della giornata venatoria e, comunque, entro la mattinata del giorno successivo (nella mattinata del lunedì quando il giorno successivo cade di domenica).

ART. 3

- 1) L'iscrizione A.F.V. è aperta a tutti i cacciatori in regola con le norme nazionali e regionali che regolano l'attività venatoria.
- 2) Gli ammessi all'esercizio venatorio dell'A.F.V. "Montevetro" sono così classificati:
 - A) cacciatori ammessi di diritto: sono coloro i quali ne facciano richiesta che siano residenti nel Comune di Esperia da almeno un anno con effettiva abitazione e che siano in regola con il versamento della quota;
 - B) cacciatori originari o nati nel Comune di Esperia, o proprietari di terreni all'interno dell'A.F.V. (minimo mq 4000), o residenti nel Comune con comprovata abitazione da meno di un anno che ne

facciano richiesta e in regola con le norme che regolano l'attività venatoria e il versamento della quota.

C) cacciatori che ne facciano richiesta, ammessi annualmente e in regola con le norme sulla caccia e con la quota annua da versare. Per la loro individuazione il Concessionario, sentito il parere del comitato tecnico e tenuto conto delle esigenze dell'Azienda, fissa annualmente, previa delibera di Giunta da approvare entro il 10 agosto, il numero delle richieste da accogliere. Qualora quelle pervenute fossero in numero superiore a quello accoglibile, la loro individuazione avverrà per sorteggio, riservando il 50% della quota accoglibile ai cacciatori facenti parte dell'A.T.C. FR 2, il 30% ai cacciatori facenti parte dell'A.T.C. FR1 ed il 20% ai cacciatori provenienti da province limitrofe. Il Concessionario, annualmente, ha facoltà di accogliere, in aggiunta a quelle sorteggiate, sei richieste per i tipi di caccia consentiti.

ART. 4

- 1) I cacciatori di cui all'art.3 lett. "A" e "B" devono effettuare il rinnovo della quota di iscrizione entro il 30 Marzo di ogni anno. Gli inadempienti dovranno pagare una mora di 5,00 Euro per ogni mese di ritardo (considerando giorni sedici di ritardo come unità mensile) e perderanno qualsiasi diritto di priorità previsto all'art. 3, lett. "A" e "B", qualora il versamento non verrà effettuato entro il 31 luglio di ogni anno.
- 2) I cacciatori straordinari ammessi annualmente dovranno effettuare il versamento della quota entro quindici giorni dall'ammissione, pena la revoca dell'ammissione stessa.
- 3) I versamenti dovranno essere effettuati su bollettini di C/C postale forniti dal Concessionario e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita con la documentazione di abilitazione all'attività venatoria al momento del rilascio del tesserino aziendale annuale, che abilita il cacciatore all'attività venatoria all'interno dell'A.F.V.

ART. 5

1) L'ammissione all'esercizio venatorio nell' A.F.V. "Montevetro" è così disciplinata:

A) Per i cacciatori, di cui all'art.3, lett. "A" e "B", è sufficiente il rinnovo della quota annuale entro i termini stabiliti dall'art. 4.

B) I cacciatori ammessi annualmente, di cui all'art. 3 lett."C", devono fare pervenire domanda di ammissione, redatta su stampato fornito dal Concessionario entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, scadenza prorogabile al 31 agosto per il solo anno 2007.

2) Il Concessionario può rifiutare l'ammissione ai richiedenti che abbiano agito contro l'Azienda e le sue finalità, indipendentemente dai criteri di ammissione.

ART. 6

- 1) Le quote di ammissione saranno stabilite annualmente dal Concessionario, entro il 31 gennaio, con delibera di Giunta, previa consultazione del Comitato tecnico ed in ragione del piano di abbattimento, delle esperienze e delle esigenze maturate nel corso della gestione dell'Azienda. In assenza di deliberazione da parte della Giunta, si intendono confermate le quote stabilite per l'anno precedente.
- 2) Per l'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'A.F.V. nell'anno 2007/08, la quota di ammissione viene stabilita in euro 265,00.
- 3) Per i cacciatori indicati all'art. 3, lett. "A", la quota viene stabilita in euro 65,00, in quanto gli stessi, su richiesta del Concessionario, nel corso dell'anno forniscono volontariamente quattro giornate lavorative per il ripristino ambientale, per l'installazione dei recinti di ambientamento della selvaggina immessa nell'A.F.V. e per tutte le altre attività previste in premessa.

- 4) Per i cacciatori indicati all'art. 3, lett. "B", la quota viene fissata in euro 165,00, in quanto gli stessi sono tenuti, su richiesta del Concessionario, a fornire due giornate lavorative per le attività previste dal comma precedente.
- 5) La mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, ad attività di prestazione d'opera volontaria, previste dai commi 2) e 3) del presente articolo, comporterà il pagamento dell'intera quota fissata in euro 265,00.
- 6) Per permessi giornalieri la quota è fissata in euro 25,00. Non si possono dare più di cinque permessi al giorno e più di cinque permessi alla stessa persona durante l'annata venatoria.

ART. 7

- 1) I cacciatori ammessi all'attività venatoria all'interno della A.F.V non possono essere accompagnati da persone non autorizzate. Essi hanno il dovere di adoperarsi affinché l'attività stessa si svolga nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni vigenti, segnalando per iscritto al Concessionario eventuali irregolarità. Soltanto per le battute di caccia al cinghiale è consentito ad ogni squadra di essere accompagnata da non più di due canettieri, residenti nel comune di Esperia, muniti del permesso e dello specifico distintivo (da esibire in modo ben visibile) rilasciati dal Concessionario su richiesta dei capisquadra. Il canettiere, per una intera stagione venatoria, verserà al Concessionario una quota pari a quella prevista per i cacciatori di cui all'art. 3, lett. "A", rispettando le stesse disposizioni fissate, a tal fine, dall'art. 6 del presente regolamento
- 2) Durante l'espletamento dell'attività venatoria, ogni cacciatore ammesso ha l'obbligo di tenere nei confronti degli altri un comportamento serio e corretto improntato alla massima lealtà ed al rispetto del regolamento interno e di tutte le norme vigenti che regolano l'attività stessa. E' tenuto, altresì, se richiesto dal personale addetto alla vigilanza dell'Azienda, ad esibire la specifica documentazione per l'esercizio della caccia e la selvaggina abbattuta, la polizza assicurativa, nonché a lasciar verificare il carniere, lo zaino o qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta ed i mezzi di caccia ivi compresi i mezzi di trasporto.

ART. 8

L'attività venatoria è consentita nei seguenti modi:

- 1) La caccia alla penna è consentita ai cacciatori ammessi nei modi stabiliti dal calendario regionale e eventuali limitazioni emanate dal Concessionario, con l'ausilio di non più di due cani da ferma.
- 2) Per la caccia alla lepre non è consentito l'impiego di più di quattro cani da seguita, se un solo cacciatore; massimo sei cani se sono due o più cacciatori che si uniscono nella giornata di caccia. In tal caso non possono abbattere comunque più di una lepre nella stessa giornata di caccia, anche se sono più di uno.
- 3) La caccia al cinghiale è consentita a squadre composte da un minimo di quindici cacciatori ad un massimo di trentacinque, con l'aggiunta di uno o due canettieri per squadra. E' consentito l'ausilio di dieci cani da seguita per squadre composte da quindici a venti cacciatori e di quindici cani per squadre composte da ventuno a trentacinque cacciatori. A prescindere dal numero dei cacciatori ogni squadra non può abbattere più di cinque cinghiali a battuta giornaliera come da regolamento provinciale.
- 4) I cani che vengono utilizzati all'interno dell'Azienda devono essere iscritti all'anagrafe canina della A.S.L. di appartenenza.

ART. 9

La caccia al cinghiale nella Azienda si effettua nei seguenti modi:

- 1) Entro il 31 agosto di ogni anno, gli interessati devono far pervenire al Concessionario i nominativi che compongono la squadra e il nominativo del caposquadra, il quale è il responsabile nei confronti dell'Azienda. La squadra può essere formata solo da cacciatori di cui alle lettere "A" e "B" dell'art. 3 del presente regolamento, a condizione che gli stessi si rendano disponibili ad accogliere in ogni squadra la parte spettante (determinata dal Concessionario) di cacciatori previsti all'art.3, lett. "C". E' vietato far parte di più squadre. La richiesta di iscrizione di una squadra verrà accolta dall'Ufficio dei Vigili solo se corredata di un elenco preciso e circostanziato dei suoi componenti, di copia delle ricevute attestanti la loro iscrizione all'A.F.V. per la stagione venatoria ventura e di copia di tutti gli altri documenti previsti dalla legge per essere abilitati all'esercizio della caccia. Le squadre ammesse alla partecipazione di una stagione venatoria non possono essere superiori a tre. Se, nei termini stabiliti, perverranno richieste di iscrizioni di tre squadre, sorte per aggregazione spontanea e rispettose dei regolamenti nazionali, provinciali e locali vigenti, esse saranno accolte.

Qualora dovessero pervenire richieste di iscrizioni superiori a tre, il Concessionario, entro la prima decade di settembre, riunirà l'assemblea di tutti gli iscritti all'Azienda entro 31 di luglio dell'anno in corso ed in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'esercizio della caccia, al fine di eleggere tre capisquadra per quella stagione venatoria.

Attorno ad essi saranno create tre squadre tenendo conto di scelte di aggregazione spontanea operate da parte dei singoli iscritti.

Qualora ciò non fosse possibile, il Concessionario sentito il parere del Comitato Tecnico, procederà alla formazione delle tre squadre tenendo conto delle scelte spontanee operate dai singoli e ricorrendo al metodo del sorteggio per coloro che non opereranno le scelte suddette.

Ogni caposquadra nominerà un suo vice caposquadra ed ambedue dovranno garantire e tutelare nella propria squadra la presenza degli iscritti attribuiti per sorteggio.

- 2) Le zone per le battute di caccia sono due, come da planimetria allegata alla presente. Copia di tale planimetria verrà data ogni anno ai Capisquadra delle squadre regolarmente iscritte, i quali avranno l'obbligo di renderne edotti tutti i componenti delle rispettive squadre.
- 3) Le squadre che si andranno a formare potranno effettuare le battute settimanali in base al numero costituito e con il criterio di rotazione. Se le squadre saranno due, ognuna di esse potrà effettuare tre battute di caccia nei giorni previsti dal calendario provinciale o da quello aziendale. Se saranno in numero superiore, ogni squadra usufruirà delle giornate compatibili con i giorni venatori a disposizione e con le zone idonee; se il numero delle squadre è inferiore a due, rimarrà una zona libera a rotazione.
- 4) Le battute devono essere svolte contemporaneamente da tutti i componenti la squadra e nelle zone indicate dal calendario predisposto dal Concessionario. Il giorno prima di ogni battuta, entro le ore 13,00, oppure non oltre le ore 7,30 della mattina in cui si effettua la battuta stessa, il caposquadra, o persona da lui delegata, deve comunicare per iscritto all'Ufficio dei Vigili Urbani il numero e l'elenco dei partecipanti con l'aggiunta di eventuali canettieri. E', comunque, obbligatorio, per le battute domenicali, effettuare tale comunicazione entro le ore 13,00 del sabato precedente. Copia di tale elenco deve essere da lui esibita, durante la battuta, al personale preposto al controllo dell'A.F.V. Prima dell'inizio di ogni battuta le squadre devono trovarsi, dalle ore 7,00 alle ore 7,30, nei seguenti punti di presa: 1) all'incrocio tra via S.Martino e via S.Onofrio per la zona "A"; 2) in località Sorgenti in Monticelli per la zona "B". Nelle giornate di sabato e domenica le squadre devono trovarsi nei suddetti punti di presa dalle ore 9,00 alle ore 9,30 e possono, successivamente, accedere

nell'Azienda con il divieto di praticare la caccia attiva prima delle ore 10,30. Se nel corso di una battuta il numero dei componenti la squadra dovesse scendere al di sotto dei 15 partecipanti, il caposquadra deve dichiarare la fine della giornata venatoria. Al termine della battuta egli deve, comunque, annotare su apposito stampato l'abbattimento di ogni cinghiale incarnierato.

- 5) Qualora una squadra, per motivi vari (esclusi quelli dovuti a comprovate avversità atmosferiche), fosse impossibilitata a partecipare alla battuta fissata dal calendario venatorio predisposto dal Concessionario, il caposquadra deve avere cura di comunicare tale evenienza all'Ufficio comunale preposto almeno 24 ore prima, pena l'esclusione per una intera settimana dalle battute di caccia. Se una squadra, per motivi vari, dovesse trovarsi nella condizione di non poter più esercitare le battute di caccia nel corso della stagione venatoria, il caposquadra è tenuto a farne tempestiva comunicazione al Concessionario.
- 6) La caccia alla penna ed alla lepre si effettua nei seguenti modi: ai cacciatori di penna e lepre è consentito praticare l'attività venatoria nei seguenti giorni: il lunedì; a rotazione, il giovedì in una settimana ed il sabato in quella successiva; la domenica fino alle ore 12,00. In quest'ultima giornata è consentito loro sostare nell'Azienda, senza praticare caccia attiva, fino alle ore 13,30. Ciò, per avere un lasso di tempo necessario per il recupero dei segugi e per raggiungere l'uscita dall'Azienda dai luoghi di caccia. Ai soli cacciatori di penna e lepre, di cui all'art. 3, lett. "A" e "B", è consentito, nella giornata della domenica, ritornare in Azienda dalle ore 15,00, per praticare l'appostamento fisso al tordo fino all'orario consentito dal regolamento regionale.

ART. 10

Il Concessionario, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio dei Vigili Urbani,, visto il calendario venatorio regionale, visti i piani di abbattimento dell'A.F.V. approvati dall'Amministrazione Provinciale, sentito il parere del Comitato tecnico, entro l'inizio della stagione venatoria, stabilisce il calendario venatorio in A.F.V., che non potrà comunque superare per eccesso i limiti fissati dal calendario venatorio regionale

- 1) Nell'interesse della Comunità e per il raggiungimento degli obiettivi e finalità dell' A .F .V, i cacciatori residenti hanno il dovere di collaborare con il Concessionario al fine del raggiungimento degli scopi sociali. In caso di necessità, il Concessionario può richiedere a titolo volontario la prestazione personale a tutti gli iscritti. In caso di non reperibilità della manodopera necessaria, la stessa verrà reperita con affidamento a terzi dei lavori da eseguire ed alle spese si farà fronte con gli introiti dell'Azienda.
- 2) Tutti i cacciatori hanno il dovere di segnalare agli organi di gestione e agli Agenti preposti, le infrazioni alle leggi sulla caccia e alle norme interne e della A.F.V. , gli scompensi faunistici e tutti i potenziali ostacoli o pericoli al raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 11

Ferme restando le competenze degli organi di vigilanza statali, regionali, provinciali e comunali, il Comune, per il controllo dell'attività venatoria all'interno dell'Azienda, si avvale delle guardie volontarie venatorie in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, dipendenti delle associazioni riconosciute indicate all'art. 34 L. 157/92. Il Comune stipula apposita convenzione con il Responsabile dell'Associazione nella quale si dovranno prevedere i programmi dei servizi di vigilanza ed il contributo da erogarsi a titolo di rimborso spese. Tale contributo è comprensivo del costo di una assicurazione, di adeguato importo contro tutti i rischi, che l'Associazione si

impegna a stipulare a favore delle guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonché dei danni causati dalle guardie volontarie nell'espletamento dell'incarico. Copia conforme della polizza deve essere depositata presso gli uffici del Comune. Le guardie venatorie volontarie, facenti riferimento all'Associazione firmataria, esplicano la loro attività su tutto il territorio dell'Azienda, sulla fauna tutelata, sull'esercizio venatorio e sul prelievo della fauna selvatica a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzioni di rapporto di lavoro con il Comune, o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura nei suoi confronti. Le guardie volontarie venatorie sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, da disposizioni legislative regionali e dalla norme regolamentari provinciali vigenti. Le responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle stesse, sono personali con esplicito conseguente esonero di responsabilità da parte del Comune di Esperia.

ART. 12

All'interno dell'Azienda le infrazioni sono perseguite a norma di legge.

- 1) Nel caso di abbattimento illecito è fissata una quota da versare al Concessionario a titolo di risarcimento danni di € 200,00 per ogni capo di selvaggina, con esclusione della selvaggina nobile stanziale per la quale vengono stabilite le seguenti quote: lepre € 500,00 cadauna, cinghiale € 800,00 cadauno e coturnice € 500,00 cadauna. Nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta entro trenta giorni dalla contestazione dell'illecito, il Concessionario dell'Azienda, tramite i propri legali, si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni. Resta inteso che il risarcimento del danno non estingue l'illecito penale.
- 2) Per i soci e gli ammessi a cacciare nella A.F.V. "Montevetro" e per i reati di cui sopra e per tutte le infrazioni o reati alle leggi sulla caccia, è prevista, inoltre, la sospensione dell'attività venatoria, tramite il ritiro del tesserino aziendale per giorni quindici. In caso di recidiva, la stessa sospensione è elevata a tutto l'anno in corso. Per ulteriori recidive è prevista la radiazione dalla A.F.V., quale cacciatore indesiderato per comportamento contrario al presente regolamento ed alle leggi vigenti in materia venatoria e lesivo degli interessi e delle finalità dell'A.F.V. stessa.

NORME FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti in materia. Al Consiglio Comunale è riservata la facoltà di apportare modifiche. Comunque, di fronte ad eventuali esigenze relative ad un miglior funzionamento dell'attività venatoria, è consentito al Concessionario (Sindaco), sentito il parere del Comitato Tecnico, apportare modifiche all'organizzazione dei turni di caccia all'interno dell'A.F.V.

A partire dalla stagione venatoria in corso è consentito altresì al Concessionario (Sindaco) accettare, su richiesta motivata delle parti e senza ulteriori penalità, tranne la mora, iscrizioni all'azienda faunistica presentate oltre i termini previsti dal Regolamento purchè le stesse siano state acquisite agli atti almeno giorni otto prima dell'apertura della stagione venatoria a seconda delle specie"